

decenni l'ha ospitato, ha paventato un'ipotesi alternativa di « restituzione virtuale », consistente nella proclamazione di extra-territorialità dell'area che ospita l'obelisco che diverrebbe così territorio etiope;

nel frattempo, il Governo etiope, allarmato dal sorgere di nuovi dubbi sulla restituzione della stele, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, in cui ha sottolineato l'infondatezza delle obiezioni di fattibilità sollevate da esponenti del Governo italiano e la pretestuosità delle stesse, tanto da spingere il Sottosegretario per gli affari esteri, senatore Alfredo Mantica, a confermare la volontà del Governo di rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia —:

se il Governo non ritenga di dover intervenire, facendo chiarezza sulle sorti della stele di Axum, evitando il rischio di un incidente diplomatico con il governo di Addis Abeba, da lunghi decenni legato anche commercialmente all'Italia;

quale sia il convincimento del Governo su questa vicenda e se intenda tener fede agli impegni presi dallo Stato italiano, suggellati da precisi accordi internazionali, ovvero se intenda promuovere altre e diverse forme di restituzione della stele. (3-00589)

(22 gennaio 2002)

BULGARELLI e ZANELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'occupazione italiana in Etiopia è una pagina della nostra storia troppo spesso rimossa;

lungi dallo svolgere alcuna funzione civilizzatrice, l'Italia si macchiò di atroci stragi, come l'eccidio di Debre Libanos, oltre centomila *tucul* incendiati, tre chiese cristiane copte e diversi monasteri distrutti, più di duemilacinquecento vittime fra i civili, tra cui moltissimi monaci;

con il trattato di pace del 1947 l'Italia si è impegnata a restituire all'Etiopia il bottino di guerra;

successivi accordi italo-etiofici del 1956 puntualizzano che la stele di Axum, trafugata e trasportata in Italia nel 1937, quindi eretta, quale simbolo del trionfo imperiale fascista, in piazza Porta Capena, davanti al ministero per l'Africa Italiana, ora sede della Fao, deve esser restituita all'Etiopia;

nel 1997 l'allora Ministro degli affari esteri Lamberto Dini ha confermato la volontà del Governo italiano di dare piena esecuzione agli accordi, impegnandosi per una rapida restituzione e stanziando tre miliardi di vecchie lire per il trasporto;

la sacra stele di Axum ha ancora la funzione di « spartitraffico » ed è seriamente minacciata dallo *smog*;

le ferme proteste del Governo etiope per la mancata restituzione si succedono unitamente agli appelli di molti intellettuali italiani per il rispetto degli impegni internazionali presi dall'Italia;

nei *media* inizia a serpeggiare l'idea che la restituzione dell'obelisco non sia dovuta, ad esempio certi ritengono che sia stato scambiato, su proposta del *negus*, con la costruzione di un ospedale a spese del nostro Paese, ma dimenticano che l'Italia aveva dato la disponibilità a restituire l'oggetto sacro, lasciando gli ingenti costi del trasporto a carico dell'Etiopia;

altri esagerano le difficoltà pratiche, come l'ex Sottosegretario per i beni e le attività culturali, onorevole Vittorio Sgarbi, il quale ha affermato che la stele è ormai naturalizzata, cioè italiana, che il trasporto sarebbe troppo oneroso e pericoloso e che, al limite, l'area dove sorge l'obelisco dovrebbe essere trasformata in una zona extraterritoriale;

la restituzione della stele di Axum appare un atto dovuto ed opportuno sul piano simbolico ancor prima che legale: essa rappresenta una brutta pagina della nostra storia e questa restituzione ci

renderebbe più forti nel richiedere quanto del nostro patrimonio artistico, da Napoleone ad Hitler, è stato indebitamente sottratto —:

se si intenda dare seguito agli accordi presi con l'Etiopia nel 1997 e in che tempi o se le affermazioni dell'ex Sottosegretario Sgarbi debbano essere intese come espressione di un mutato atteggiamento rispetto agli accordi internazionali citati. (3-01439)

(4 ottobre 2002)

(ex 4-01235 del 5 novembre 2001)

BORRELLI, BELLINI, CRISCI, MARIOTTI, DAMERI, CALDAROLA, CHIANGALE, BOVA, BATTAGLIA, CIALENTE, PINOTTI, FILIPPESCHI, SCIACCA, LOLLI, ALBONETTI, LULLI, BELLILLO, ROSIELLO, PISA, RUZZANTE, INNOCENTI, CRUCIANELLI, LEONI, MICHELE VENTURA, MAGNOLFI, NIGRA, QUARTIANI, OTTONE, MARONE, PIGLIONICA, GASPERRONI, OLIVERIO, PAOLA MARIANI, GALEAZZI, MARTELLA, CALZOLAIO, DE BRASI, PENNACCHI e PREDÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il governo di Addis Abeba ha lanciato un appello agli Stati, ai Governi e ai popoli di tutto il mondo, affinché esercitino pressioni sul Governo italiano perché questo, tenendo fede agli accordi bilaterali e internazionali firmati, restituisca all'Etiopia l'obelisco di Axum;

durante il vertice della Fao svolto a Roma dal 10 al 13 giugno 2002, è intervenuto il *premier* etiopico Mele Zenawi che ha denunciato il fatto che sull'obelisco « per 55 anni l'Etiopia è stata presa in giro dall'Italia ». Attualmente l'obelisco di Axum è collocato proprio dinanzi al palazzo della Fao a Roma ed è stato danneggiato da un fulmine il 27 maggio 2002;

come è noto, la stele di Axum è uno dei monumenti dell'antica città santa copta, datata circa 2000 anni fa, e fu portata via dalle truppe italiane nel 1937, su ordine di Benito Mussolini per cele-

brare i 15 anni della marcia su Roma. L'obelisco è alto 24 metri, pesa 160 tonnellate ed è fatto di roccia silicata simile al granito. In origine era una stele funeraria che venne divisa in tre parti per facilitarne il trasporto in Italia. È a sezione rettangolare ed è decorata con raffigurazioni di finestre e porte. Fin dal dopoguerra, con gli accordi di pace del 1947, ci sono state intese per la sua restituzione, sempre rinviata, anche se sempre solennemente ribadita dalle massime autorità italiane;

il Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giuliano Urbani, ha dichiarato la volontà del Governo di far tornare in Africa la stele, suscitando le proteste dell'allora Sottosegretario Vittorio Sgarbi, che ha avanzato obiezioni sul rischio tecnico del trasferimento e anche perché facente parte integrante dell'urbanistica romana. Questi motivi sono respinti dal Governo dell'Etiopia e dalla maggioranza dell'opinione pubblica —:

quali siano i motivi che ancora impediscono la restituzione dell'obelisco all'Etiopia e la conferma del piano operativo, firmato nel 1997 tra Italia ed Etiopia, per il trasporto ad Axum. (3-01440)

(4 ottobre 2002)

(ex 4-03190 del 13 giugno 2002)

(Sezione 4 - Iniziative a favore delle persone perseguitate a causa dell'orientamento sessuale)

D) Interrogazione

GRILLINI, ZANOTTI, ZUNINO, ANGIIONI, RUZZANTE, MANCINI, GRANDI, GIACCO, PISTONE, ROTUNDO, BELLILLO, SANDI, TITTI DE SIMONE, VENDOLA, LUMIA, GIACHETTI, BULGARRELLI, BIMBI, COLASIO, CIMA, RANIERI e LION. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel mondo vi sono ben sette Paesi nei quali si prevede la pena di morte per le

persone omosessuali: Iran, Arabia Saudita, Yemen, Afghanistan, Mauritania, Sudan e Pakistan;

molti altri sono i Paesi in cui le persone vengono torturate o imprigionate a causa del loro orientamento omosessuale, come riportato sul rapporto redatto da *Amnesty international* dal titolo «*Crimes of hate, conspiracy of silence*», pubblicato nel 2001;

ai sensi dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano e ribadito nel Trattato di Nizza, la discriminazione basata sull'orientamento sessuale va combattuta così come avviene per le forme di discriminazione basate sul sesso, sull'età, sulla razza o origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali —:

come intenda tutelare il diritto alla vita di coloro che chiederanno asilo politico al nostro Paese in virtù di persecuzione nel Paese d'origine basata sul loro orientamento omosessuale;

come intenda tutelare le persone ingiustamente imprigionate e/o torturate nei loro Paesi d'origine a causa del loro orientamento omosessuale quando presenteranno richiesta di asilo politico nel nostro Paese. (3-01209)

(10 luglio 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per sollecitare il governo russo a migliorare il proprio sistema penitenziario)

E) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'allargamento dell'Unione europea con il coinvolgimento della Russia costituisce un obiettivo strategico di assoluta rilevanza;

giustamente il Ministro interrogato ha ricordato che l'entrata della Russia nell'Unione europea offrirà al vecchio continente quella autorevolezza sul piano militare, economico e politico che gli consentirà di competere anche con gli Stati Uniti d'America;

la Russia, peraltro, che ha ereditato dalla tragica esperienza comunista problemi enormi, deve proporsi l'obiettivo di raggiungere *standard* di civiltà minimali;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, ha condannato il sistema carcerario russo, caratterizzato da trattamenti disumani e degradanti;

è stato accertato che in celle di 17 metri quadrati convivono 24 detenuti, con 0,8 metri quadrati per persona contro i 7 metri previsti dalla norma europea, e che i reclusi sono costretti a dormire a turno nella cella sempre illuminata e rumorosa, infestata di parassiti e priva di aerazione;

la Corte ha altresì accertato condizioni sanitarie paurose all'interno delle carceri russe;

appare necessario intervenire, di concerto con gli altri Paesi europei, per indurre la Russia ad una profonda revisione del proprio sistema carcerario, al fine di avvicinarlo agli *standard* europei e per favorire la compatibilità complessiva, anche sul piano dei diritti umani, del sistema russo con l'Unione europea —:

se non ritenga, anche in ragione del miglioramento dei rapporti con la Russia del Presidente Putin, ed in sinergia con le diplomazie dei Paesi europei, di sollecitare il Governo russo al rispetto dei diritti dell'uomo attraverso sostanziali miglioramenti del proprio sistema penitenziario. (3-01222)

(16 luglio 2002)

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 568 — SENATORI MARITATI ED ALTRI:
MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, RECANTE
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULL'ESECU-
ZIONE DI MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ,
NONCHÉ MODIFICA ALL'ARTICOLO 678 DEL CODICE DI PRO-
CEDURA PENALE (APPROVATA DAL SENATO) (2307) ED ABBI-
NATA PROPOSTA DI LEGGE N. 413**

(A.C. 2307 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2307 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dell'Assem-
blea

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2307 — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 1.

*(Funzioni e provvedimenti del magistrato di
sorveglianza e procedimento in materia di
liberazione anticipata).*

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 8. Provvede con ordinanza sulla ridu-
zione di pena per la liberazione anticipata
e sulla remissione del debito previste dagli
articoli 54 e 56 della presente legge,
nonché sui ricoveri previsti dall'articolo
148 del codice penale ».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modifica-
zioni, è inserito il seguente:

« ART. 69-bis. — *(Procedimento in ma-
teria di liberazione anticipata).* — 1. Sul-
l'istanza di concessione della liberazione
anticipata, il magistrato di sorveglianza
provvede con ordinanza, adottata in ca-
mera di consiglio senza la presenza delle

parti, che è comunicata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. L'ordinanza che decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata è adottata in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza ».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », comma 1, sostituire la parola: comunicata con la seguente: notificata.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: dalla comunicazione o.

1. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il condannato, nell'istanza di concessione della liberazione anticipata, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza si svolge presso l'istituto penitenziario.

1. 2. Pisapia.

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il condannato, nell'istanza di concessione della liberazione anticipata, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza può essere tenuta presso l'istituto penitenziario.

1. 3. Pisapia.

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 71-bis.

1. 4. Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », comma 5, sostituire le parole: la trasmette con le seguenti: può trasmetterla.

1. 1. Cola.

(Approvato)

(A.C. 2307 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Competenza in materia di revoca).

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni, le parole: « la riduzione di pena per la liberazione anticipata, » sono soppresse e dopo le parole: « la revoca o cessazione dei suddetti benefici » sono inserite le seguenti: « nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

(A.C. 2307 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova di un suo effettivo recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).

Sopprimerlo.

3. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 12-bis, primo comma, le parole: di un suo effettivo recupero sociale sono sostituite dalle seguenti: nel periodo di affidamento di un

suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rilevatori del positivo evolversi della sua personalità.

3. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2307 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale).

1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: « nelle materie attinenti » sono inserite le seguenti: « alla riduzione di pena per la liberazione anticipata, ».

(A.C. 2307 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).

1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).

Sopprimerlo.

5. 1. Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 6. - 1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

5. 01. Pisapia, Ruggeri, Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 6. - 1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-

cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di cinquantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

5. 02. Pisapia, Ruggeri, Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 6. - 1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di cinquanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

5. 03. Pisapia, Ruggeri, Cento.

**MOZIONE VERNETTI ED ALTRI N. 1-00096 RELATIVA
ALLA QUESTIONE TIBETANA**

(Sezione 1- Mozione)

La Camera,

viste le risoluzioni sul Tibet del Parlamento europeo del 14 ottobre 1987, 15 marzo 1989, 15 settembre 1993, 17 maggio 1995, 13 luglio 1995, 14 dicembre 1995, 18 aprile 1996, 23 maggio 1996, 13 marzo 1997, 16 gennaio 1998, 13 maggio 1998 e 15 aprile 2000;

viste le risoluzioni sulle violazioni dei diritti fondamentali in Tibet adottate dal Bundestag tedesco (15 ottobre 1987, 20 giugno 1996 e 18 aprile 2002), dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati italiana (12 aprile 1989), dalla Camera dei deputati belga (20 giugno 1990) e dalla Commissione affari esteri del Parlamento irlandese (21 luglio 1998);

vista la risoluzione adottata il 23 agosto 1991 dalla sotto-commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione dei diritti delle minoranze;

vista la risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (D.E. 173, 5 ottobre 1988);

viste le risoluzioni adottate dal Congresso degli Stati Uniti d'America, dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti australiani e dal Parlamento Ceco;

visto l'atto costitutivo dell'« Associazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni Italiane per il Tibet », associazione alla quale hanno già aderito decine di Enti Locali;

ricordando che:

a) il Tibet fu invaso e occupato nel 1949 e 1950 dalle forze armate del regime di Pechino e che è tuttora occupato;

b) i rapporti del 1959 e del 1960 della commissione internazionale dei giuristi sulla questione del Tibet;

c) la lotta di resistenza del popolo tibetano negli anni '50 e '60 provocò la morte di oltre un milione di tibetani, cioè di oltre un quinto della popolazione di allora;

d) la distruzione di oltre 6.000 monasteri tibetani, l'incendio di centinaia di biblioteche, il saccheggio di templi, la razzia di tesori religiosi e culturali, le esecuzioni sommarie di decine di migliaia di tibetani eseguite dalle guardie rosse durante la cosiddetta rivoluzione culturale;

e) le manifestazioni di protesta del 1987-88 contro l'occupazione cinese e la violenta repressione scatenata dalle autorità di Pechino;

f) la legge marziale imposta dalle autorità di Pechino in Tibet nel 1989 e 1990;

g) la trasformazione nel 1992 del Tibet in « Zona Economica Speciale » e il conseguente trasferimento massiccio di coloni cinesi in Tibet, che, in pochi anni, ha reso i tibetani minoranza nel loro stesso Paese, anche a causa della pratica, mai cessata, delle sterilizzazioni e degli aborti forzati delle donne tibetane;

ricordando in particolare che:

h) l'« accordo in 17 punti » firmato sotto costrizione a Pechino dalle autorità tibetane, pur sancendo l'annessione del Tibet alla Repubblica Popolare, garantiva anche la piena autonomia del Tibet e, in particolare, il riconoscimento del suo sistema politico e il pieno rispetto della libertà religiosa;

i) le risoluzioni delle Nazioni Unite 1353 del 1959, 1723 del 1961 e 2079 del 1965 chiedono la cessazione di qualsiasi pratica che privi il popolo tibetano dei suoi fondamentali diritti umani, compreso quello dell'autodeterminazione;

l) i tentativi reiterati di rilanciare il dialogo con le autorità di Pechino fatti dal Dalai Lama con il « Piano in 5 punti », presentato davanti al Congresso americano nel 1987, e con la « proposta di Strasburgo », presentata davanti al Parlamento europeo nel 1988;

m) il conferimento nel 1989 del premio nobel per la pace al Dalai Lama;

accoglie favorevolmente la ferma posizione del Dalai Lama per quanto riguarda la realizzazione di un autentico governo autonomo per il Tibet in seno alla Repubblica Popolare Cinese attraverso il negoziato;

condivide la sua profonda preoccupazione per la distruzione sistematica dell'ambiente, delle tradizioni della cultura e della religione tibetane, per il costante peggioramento della situazione politica del popolo tibetano e per il deterioramento della situazione riguardante i diritti dell'uomo nel Tibet;

sostiene l'appello lanciato nel suo discorso al Parlamento europeo, il 24 ottobre 2001, affinché su Pechino vengano esercitate con urgenza pressioni internazionali;

sollecita, a questo riguardo, la Cina a porre immediatamente fine al piano controverso di una immigrazione su vasta scala nel Tibet, con particolare riferimento alle 20.000 persone che dovrebbero trasferirsi nella regione di Dulan nella provincia di Quinghai;

invita il Governo cinese a riprendere negoziati diretti con il Dalai Lama o i suoi rappresentanti senza condizioni preliminari, al fine di definire un autentico nuovo statuto di piena autonomia per il Tibet, con le sole eccezioni della politica estera e della difesa;

facendo propria la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 e del 14 aprile 2002;

impegna il Governo:

a dare immediata attuazione alle risoluzioni sopra richiamate del Parlamento europeo;

ad adottare tutte le iniziative possibili nei confronti della Repubblica Popolare cinese affinché, attraverso il dialogo, si creino le condizioni per l'apertura, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di negoziati finalizzati alla realizzazione di un nuovo statuto per il Tibet che garantisca una piena autonomia dei tibetani in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con le sole eccezioni della difesa e della politica estera;

ad invitare il Governo cinese a riconoscere e rispettare pienamente i fondamentali diritti politici, sociali e culturali delle minoranze religiose, etniche e di altro genere nonché le loro specificità culturali compresa la libertà di culto;

ad invitare la Cina a cogliere l'opportunità delle olimpiadi del 2008 per seguire le norme internazionali in materia di diritti dell'uomo ed intensificare la cooperazione generale in materia;

a esaminare attentamente la possibilità di riconoscere il Governo tibetano in esilio quale rappresentante legittimo del popolo tibetano qualora le autorità di Pechino e il Governo tibetano in esilio non dovessero firmare, al termine di negoziati sotto l'egida del segretario generale delle Nazioni Unite, un accordo su un nuovo statuto per il Tibet;

ad adoperarsi presso la Commissione europea affinché nomini un osservatore dell'Unione europea per la questione tibetana;

a trasmettere la presente risoluzione al Primo Ministro della Repubblica Popolare di Cina, al Dalai Lama, al Governo e al Parlamento tibetano in esilio, al presidente del Parlamento europeo e al segretario generale delle Nazioni Unite.

(1-00096) « Verneti, Folena, Zacchera, Osvaldo Napoli, Boato, Villetti, Detomas, Brugger, D'Agrò, Vendola, Abbondanzieri, Adduce, Amici, Anedda, Angioni, Annunziata, Arnoldi, Bandoli, Banti, Antonio Barbieri, Roberto Barbieri, Bellini, Benvenuto, Bettini, Bianchi Clerici, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Blasi, Boccia, Bogi, Bolognesi, Bonito, Bornacin, Borrelli, Bottino, Bova, Bressa, Buemi, Buffo, Buglio, Bulgarelli, Buontempo, Burlando, Burton, Calderola, Calzolaio, Campa, Capitelli, Carbonella, Carboni, Carli, Carra, Carrara, Caruso, Catanoso, Cazzaro, Cennamo, Cento, Cereigna, Cesaro, Chianale, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Cima, Colasio, Collavini, Collè, Giulio Conti, Crisci, Crosetto, Cusumano, D'Alia, De Brasi, De Luca, Delbono, Di Serio D'Antona, Diana, Duca, Fanfani, Fatuzzo, Finocchiaro, Fioroni, Fluvi, Fumagalli, Galeazzi, Daniele Galli, Gallo, Galvagno, Gamba, Gambini, Gaspèroni, Gazzara, Gentiloni Silveri, Germanà, Ghiglia, Giacco, Giachetti, Giudice, Giulietti, Grandi, Grignaffini, Grillini, Guerzoni, Innocenti, Kessler, Lamorte, Ladu, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leoni, Lettieri, Licastro Scardino, Lisi, Santino

Adamo Loddo, Lolli, Losurdo, Lucà, Lucidi, Luongo, Lusetti, Magnolfi, Malgieri, Mancini, Gianni Mancuso, Maran, Marcora, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Marras, Martella, Maurandi, Mazzarello, Meduri, Melandri, Menia, Merlo, Milana, Mondello, Montecchi, Morgando, Mosella, Muratori, Mussi, Nannicini, Nieddu, Nigra, Nuvoli, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Paolone, Pennacchi, Mario Pepe, Petrella, Piglionica, Pinotti, Pinto, Pisa, Piscitello, Piscichio, Preda, Raisi, Ramponi, Rava, Realacci, Rocchi, Rognoni, Nicola Rossi, Rossiello, Rosso, Rotundo, Ruggia, Ruta, Ruzzante, Sandi, Sandri, Sasso, Scherini, Sciacca, Sedioli, Selva, Serena, Sereni, Siniscalchi, Sinisi, Soda, Spini, Squeglia, Stradiotto, Stramaccioni, Susini, Tanoni, Tarantino, Tidei, Tocci, Tolotti, Tuccillo, Turco, Michele Ventura, Vigni, Villani Miglietta, Villari, Vitali, Volpini, Widmann, Zanella, Zanetta, Zanotti, Zeller, Zorzato, Zucchini, Biondi ».

(Sezione 2 - Risoluzione)

La Camera,

viste le risoluzioni sul Tibet del Parlamento europeo del 14 ottobre 1987, 15 marzo 1989, 15 settembre 1993, 17 maggio 1995, 13 luglio 1995, 14 dicembre 1995, 18 aprile 1996, 23 maggio 1996, 13 marzo 1997, 16 gennaio 1998, 13 maggio 1998, 6 luglio 2000, 11 aprile 2002;

viste le risoluzioni sulle violazioni dei diritti fondamentali in Tibet adottate dal Bundestag tedesco (15 ottobre 1987, 20 giugno 1996 e 18 aprile 2002), dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati italiana (12 aprile 1989), dalla Camera dei

deputati belga (20 giugno 1990), dalla Commissione affari esteri del Parlamento irlandese (21 luglio 1998);

vista la risoluzione adottata il 23 agosto 1991 dalla Sotto-Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione dei diritti delle minoranze;

vista la risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (D.E. 173, 5 ottobre 1988);

viste le risoluzioni adottate dal Congresso degli Stati Uniti d'America, dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti australiana e dal Parlamento Ceco;

visto l'atto costitutivo dell'« Associazione dei comuni, delle province e delle regioni italiane per il Tibet », Associazione alla quale hanno già aderito decine di enti locali;

ricordando:

le tragiche vicende storiche vissute dal 1949 ad oggi dal popolo tibetano;

ricordando:

le risoluzioni delle Nazioni Unite n. 1353 del 1959, n. 1723 del 1961 e n. 2079 del 1965;

l'« accordo in 17 punti » firmato a Pechino dalle autorità tibetane, che pur prendendo atto che il Tibet è diventato parte integrante della Repubblica Popolare, garantiva anche la piena autonomia del Tibet e, in particolare, il riconoscimento del suo sistema politico e il pieno rispetto della libertà religiosa;

i tentativi reiterati di rilanciare il dialogo con le autorità di Pechino fatti dal Dalai Lama con il « Piano in 5 punti », presentato davanti al Congresso americano nel 1987, e con la « proposta di Strasburgo », presentata davanti al Parlamento europeo nel 1988;

valuta:

favorevolmente, al fine di rafforzare il dialogo e il negoziato, la posizione del Dalai Lama per quanto riguarda la realizzazione di un governo autonomo per il Tibet in seno alla Repubblica Popolare cinese; condivide

la sua profonda preoccupazione per il grave danno già arrecato all'ambiente, alle tradizioni, alla cultura ed alla religione tibetana, e per il deterioramento della situazione riguardante i diritti dell'uomo nel Tibet; esprime un giudizio positivo in merito ai recenti contatti avviati fra il governo cinese ed il Dalai Lama ed auspica che questi si trasformino quanto prima in un vero e proprio negoziato diretto fra il Governo cinese e il Dalai Lama con l'obiettivo di definire un nuovo statuto che garantisca la piena autonomia per il Tibet in seno alla Repubblica Popolare Cinese;

facendo proprie:

le risoluzioni del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 e del 11 aprile 2002,

impegna il Governo

ad adottare, nel quadro delle Risoluzioni sopra richiamate del Parlamento europeo, tutte le iniziative possibili nei confronti della Repubblica Popolare cinese affinché, attraverso il dialogo, si creino le condizioni per la realizzazione di un nuovo statuto per il Tibet che garantisca una piena autonomia dei tibetani in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, ad eccezione della politica estera e di difesa;

ad invitare il governo cinese a riconoscere e rispettare pienamente i fondamentali diritti politici, sociali e culturali delle minoranze religiose, etniche e di altro genere nonché le loro specificità culturali compresa la libertà di culto;

a favorire d'intesa con gli altri paesi dell'Unione europea il dialogo fra le autorità di Pechino e il Dalai Lama;

ad adoperarsi presso la Commissione europea affinché nomini un osservatore della Unione europea per la questione tibetana.

(1-00038) « Verneti, Paoletti Tangheroni, Landi di Chiavenna, Folena, Cima, Boato, Rizzi, Vendola, Zeller, Azzolini, Motta, Biondi, Ceremigna, Scherini ».